I Codici LEGIS

CODICE DELLA STRADA 2025 E REGOLAMENTO

AGGIORNATO ALLA L. 25/11/2024, N. 177

Con

- > COMMENTO PUNTUALE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE
- > TABELLA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI
- > TABELLA DELLE VIOLAZIONI CON DECURTAZIONE DI PUNTI

A cura di Dino de Paolis



DINO DE PAOLIS

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista, dal 1994 curatore delle raccolte normative del Bollettino di Legislazione Tecnica, autore di innumerevoli pubblicazioni giuridiche nonché docente in corsi di formazione professionale di rilevanza nazionale.

Coordinamento redazionale, note e commenti:

GIADA RANGHI

Impaginazione:

ADELAIDE SASSU

Grafica copertina:

ROBERTO SANTECCHIA

LEGIS © è un marchio registrato di Legislazione Tecnica S.r.L.

00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2024

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

ISBN: 979-12-5586-026-6

Finito di stampare nel mese di dicembre 2024 da

Quintily s.p.a. - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma

Servizio Clienti:

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068 servizio.clienti@legislazionetecnica.it www.legisgiuridica.it

L'opera è frutto di un'accurata attività di analisi, coordinamento e riproduzione della normativa, costantemente e scrupolosamente verificata in base a tutti gli aggiornamenti tempo per tempo intervenuti. La vastità e complessità dei contenuti impedisce tuttavia di garantire l'assoluta assenza di episodici e involontari errori, omissioni o refusi di stampa. Il lettore utilizza pertanto l'opera sotto la sua sola responsabilità, escludendo qualsiasi pretesa risarcitoria verso editore e autori. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

PREFAZIONE

Il volume riporta il testo del nuovo Codice della strada (D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285), così come modificato dalla L. 25/11/2024, n. 177 (pubblicata sulla G.U. 29/11/2024, n. 280 e in vigore dal 14/12/2024) - con le innovazioni evidenziate e con commenti puntuali, di elaborazione redazionale, agli articoli interessati dall'intervento normativo, novellati o introdotti *ex novo* - il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), nonché il testo integrale della legge di modifica. A corredo dell'analisi del nuovo Codice della strada, è presente la tabella completa e aggiornata delle violazioni e delle sanzioni pecuniarie e accessorie, nonché la tabella dei punti patente che vengono decurtati in caso di violazione di determinate norme, con l'indicazione descrittiva delle relative fattispecie.

Infine, vengono riportati stralci o testi integrali delle norme complementari essenziali - indispensabili per avere un quadro normativo completo - con i commenti alle disposizioni laddove interessate da modifiche:

- R.D. 19/10/1930, n. 1398 (Codice penale);
- L. 24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
- D.M. 04/06/2019 (Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica);
- L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
- D.M. 11/04/2024 (Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 285 del 1992).

L'Opera costituisce quindi un indispensabile e completo supporto di aggiornamento e consultazione, che agevola la comprensione e l'applicazione del quadro normativo a valle delle molte innovazioni introdotte con la riforma di fine 2024.

Edizione con versione digitale interattiva aggiornata online

Grazie all'esclusivo e innovativo sistema gratuito "SMARTBOOK" - accessibile seguendo le istruzioni riportate in seconda di copertina sul presente volume - è possibile consultare anche in formato digitale interattivo la normativa, aggiornata in tempo reale e in multivigenza.

INDICE SOMMARIO

COMMENTO INTRODUTTIVO ALLA L. 25/11/2024, n. 177	9
L. 25/11/2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al	
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)	17
D. LEG.VO 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"	43
Titolo I - Disposizioni generali (artt. 1-12-bis)	43
Titolo II - Della costruzione e tutela delle strade (artt. 13-45)	70
Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche (artt. 13-34-bis)	70
Capo II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale (artt. 35-45)	86
Titolo III - Dei veicoli (artt. 46-114)	97
Capo I - Dei veicoli in generale (artt. 46-63)	97
Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi (artt. 64-70)	107
Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi (artt. 71-103)	110
Sezione I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la	
circolazione (artt. 71-81)	110
Sezione II - Destinazione ed uso dei veicoli (artt. 82-92)	121
Sezione III - Documenti di circolazione e immatricolazione (artt. 93-103)	127
Capo IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici (artt. 104-114)	141
Titolo IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali (artt. 115-139)	149
Titolo V - Norme di comportamento (artt. 140-193)	181
Titolo VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni (artt. 194-224-ter)	243
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni (artt. 194-219-bis)	243
Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed	
applicazione di queste ultime (artt. 194-209)	243
Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie	
(artt. 210-219-bis)	256
Capo II - Degli illeciti penali (artt. 220-224-ter)	268
Sezione I - Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni (artt. 220-221)	268
Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali (artt. 222-224-ter)	269
Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie (artt. 225-240)	272
Capo I - Disposizioni finali (artt. 225-231)	272
Capo II - Disposizioni transitorie (artt. 232-240)	277
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis	280
D.P.R. 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione"	283
Titolo I - Disposizioni generali - (artt. 1-25)	283
§ 1 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE (ARTT. 1-3 C.S.) - (artt. 1-5)	
§ 2 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA CIRCOLAZIONE (ARTT. 5-6 c.S.) - (artt. 6-8)	286
§ 3 - VEICOLI ECCEZIONALI E VEICOLI ADIBITI A TRASPORTI ECCEZIONALI (ART. 10 c.s.) - (artt. 9-20)	288
§ 4 - Servizi di polizia stradale (Artt. 11-12 c.s.) - (artt. 21-25)	299

Titolo II - Costruzione e tutela delle strade - (Artt. 26-195)	301
Capo I - (artt. 26-72)	301
§ 1 - Attività di tutela delle strade e fasce di rispetto (Artt. 14-18 c.s.) - (artt. 26-28)	301
§ 2 - Installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi sulle strade	301
•	000
(ARTT. 20-22 c.s.) - (artt. 29-46)	303
	312
§ 4 - Pertinenze, attraversamenti e condotta delle acque (Artt. 24-33 c.s.) - (artt. 60-71)	319
§ 5 - Oneri supplementari (Art. 34 c.s.) - (art. 72)	324
Capo II - (art. 73)	325
§ 1 - COMPETENZE (ART. 35 C.S.) - (art. 73)	325
§ 2 - La segnaletica in generale (Artt. 37-38 c.s.) - (artt. 74-76)	325
§ 3 - La segnaletica verticale (Art. 39 c.s.) - (artt. 77-136)	326
A) Segnali verticali in generale (artt. 77-83)	326
B) Segnali di pericolo (artt. 84-103)	331
C) Segnali di prescrizione (artt. 104-123)	335
D) Segnali di indicazione (artt. 124-136)	343
§ 4 - LA SEGNALETICA ORIZZONTALE (ART. 40 c.s.) - (artt. 137-155)	355
§ 5 - Segnali Luminosi (Art. 4 c.s.) - (artt. 156-171)	362
§ 6 - SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 C.S.) - (artt. 172-180)	368
§ 7 - SEGNALI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO (ART. 43 C.S.) - (artt. 181-183)	373
§ 8 - SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 C.S.) - (artt. 184-191)	374
§ 9 - CONTROLLI ED OMOLOGAZIONI (ART. 45 C.S.) - (artt. 192-195)	
	376
Titolo III - Dei veicoli - (artt. 196-306)	379
Capo I - Dei veicoli in generale - (artt. 196-219)	379
Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi - (artt. 220-226)	388
Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi - (artt. 227-264)	393
Sezione I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione - (artt. 227-242)	393
§ 1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DI EQUIPAGGIAMENTO E DI IDENTIFICAZIONE	
(ARTT. 71-74 c.s.) - (artt. 227-233)	393
§ 2 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE (ARTT. 76-79 C.S.)	
- (artt. 234-237)	395
§ 3 Revisioni - (Artt. 80-81 c.s.) - (artt. 238-242)	397
Sezione II - Destinazione ed uso dei veicoli - (artt. 243-244)	400
Sezione III - Documenti di circolazione e immatricolazione - (artt. 245-264)	400
§ 1 - FORMALITÀ PER LA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI	
(ARTT. 93-99 c.s.) - (artt. 245-255)	400
§ 2 - Targhe (Artt. 100-102 c.s.) - (artt. 256-263)	404
§ 3 - Cessazione dalla circolazione (Art. 103 c.s.) - (art. 264)	409
Capo IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici - (artt. 265-306)	409
§ 1 - Disposizioni sulla circolazione di macchine agricole eccezionali	400
(ARTT. 104-105 c.s.) - (artt. 265-268)	409
§ 2 - COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE (ART. 106 C.S.)	+∪3
- (artt. 269-289)	411
§ 3 - Certificati di idoneità e di omologazione, carta di circolazione delle	711
MACCHINE AGRICOLE (ARTT. 107-110 c.s.) - (artt. 290-294)	417
WACCHINE ACHICOLE (ARTT. 101-110 0.3.) - (CILL 230-234)	41/

§ 4 - REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE (ART. 111 C.S.) - (art. 295)	419
§ 5 - CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI (ART. 114 c.s.) - (artt. 296-306)	419
Titolo IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali - (artt. 307-341)	422
§ 1 - PATENTE DI GUIDA (ARTT. 115-121 C.S.) - (artt. 307-333)	422
A) Disposizioni generali sulla patente e sul CAP (artt. 307-318)	422
B) Requisiti per il rilascio della patente di guida (artt. 319-333)	426
§ 2 - AUTOSCUOLE (ARTT. 122-123 C.S.) - (artt. 334-337)	432
§ 3 - ALTRE DISPOSIZIONI (ARTT. 127-139 C.S.) - (artt. 338-341)	434
Titolo V - Norme di comportamento - (artt. 342-381)	436
§ 1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITÀ (ARTT. 141-142 c.s.) - (artt. 342-345)	436
§ 2 - Comportamenti riguardanti la marcia dei veicoli (Artt. 144-145 c.s.) -	
(artt. 346-350)	437
§ 3 - ARRESTI, SOSTE E FERMATE DEI VEICOLI (ARTT. 157-163 c.s.) - (artt. 351-360)	438
§ 4 - CARICHI SPORGENTI E TRASPORTO MERCI PERICOLOSE (ARTT. 163-168 C.S.) -	
(artt. 361-370)	442
§ 5 - ALTRI COMPORTAMENTI (ARTT. 169-173 C.S.) - (art. 371)	444
§ 6 - CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE (ARTT. 175-176 c.s.) - (artt. 372-374)	444
§ 7 - VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON CRONOTACHIGRAFO - POSSESSO DEI	
DOCUMENTI DI GUIDA (ARTT. 178 -180 C.S.) - (artt. 375-376)	446
§ 8 - CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI (ART. 182 C.S.) - (art. 377)	446
§ 9 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN (ART. 185 c.s.) - (art. 378)	447
§ 10 - CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE DEDITE ALL'ALCOOL E DEGLI INVALIDI	447
(ARTT. 186-188 C.S.) - (artt. 379-381)	448
Titolo VI - Degli illeciti previsti dal codice della strada e delle relative sanzioni - (artt. 382-400)	450
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni - (artt. 382-400)	450
Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie	450
	450
ed applicazione di queste ultime (Artt. 196-208 C.S.) - (artt. 382-393)	450
Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie	450
(Artt. 213-218 C.S.) - (artt. 394-400)	453
Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie - (artt. 401-408)	456
Capo I - Disposizioni finali (Artt. 226-231 C.S.) - (artt. 4001-406)	456
Capo II - Disposizioni transitorie (Artt. 232-240 C.S.) - (artt. 407-408)	460
Appendici al Titolo I	461
Appendice I	461
Appendice II	463
Appendice III	463
Appendice IV	464
Appendici al Titolo III	465
Appendice I	465
Appendice II	466
Appendice III	467
Appendice IV	468
Appendice V	468
Appendice VI	470
Appendice VII	471
Appendice VIII	471
Appendice IX	472
Appendice X	474

Appendice XI	477
Appendice XII	481
Appendice XIII	
Appendici al Titolo IV	
Appendice I	
Appendice II	493
Allegati Omissis - Consultabili online (vedi istruzioni in seconda di copertina)	
TABELLA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (Elaborazione redazionale)	495
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS CON LE RELATIVE FATTISPECIE (Elaborazione redazionale)	701
NORME COMPLEMENTARI	713
R.D. 19/10/1930, n. 1398 - Codice penale (Stralcio con commento alle parti modificate)	713
L. 24/11/1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale (Stralcio con commento alle parti modificate)	719
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 04/06/2019 - Sperimentazione della circolazione su strada di dispos per la micromobilità elettrica (Stralcio)	
L. 27/12/2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Stralcio con commento introduttivo).	733
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 11/04/2024 - Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 285 del 1992 (Con commento introduttivo)	
INDICE ANALITICO	751







D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

G.U. 18/05/1992, n. 114 Suppl. Ord. n. 74

Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Leg.vo 15/01/2002, n. 9.

Note di consultazione

Testo coordinato con le modifiche introdotte da ultimo dalla L. 25/11/2024, n. 177 (G.U. 29/11/2024, n. 280, in vigore dal 14/12/2024) con le innovazioni evidenziate, per una immediata individuazione, e con commenti puntuali, di elaborazione redazionale, agli articoli interessati dall'intervento normativo, novellati o introdotti *ex novo*.

Si riportano per praticità i precedenti ultimi 14 provvedimenti di modifica:

- Sent. Corte Cost. 28/03/2024, n. 52
- D. Leg.vo 22/11/2023, n. 184
- D.L. 13/06/2023, n. 69 (L. 10/08/2023, n. 103)
- Sent. Corte Cost. 06/06/2023, n. 113
- L. 29/12/2022, n. 197
- Sent. Corte Cost. 09/12/2022, n. 246
- Sent. Corte Cost. 30/06/2022, n. 163
- D.L. 16/06/2022, n. 68 (L. 05/08/2022, n. 108)
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- L. 23/12/2021, n. 238
- D.L. 21/10/2021, n. 146 (L. 17/12/2021, n. 215)
- D.L. 10/09/2021, n. 121 (L. 09/11/2021, n. 156)
- D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Principi generali (1)

- La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
- 2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l'uso dei velocipedi. (3)
- 3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
- 4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
- 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 15/01/2002, n. 9.

⁽²⁾ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 10/09/2021, n. 121 (L. 09/11/2021, n. 156).

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 9, comma 1, della L. 11/01/2018, n. 2.

Art. 2. - Definizione e classificazione delle strade

- 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
- 2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
 - A Autostrade;
 - B Strade extraurbane principali;
 - C Strade extraurbane secondarie:
 - D Strade urbane di scorrimento:
 - E Strade urbane di quartiere;
 - E-bis Strade urbane ciclabili; (1)
 - F Strade locali;
 - F-bis Itinerari ciclopedonali. (2)
 - 3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
 - A AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - B STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
 - C STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
 - D STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
 - E STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
 - E-bis Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi. (3)
 - F STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
 - F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza vulnerabile della strada. (4) (5)
- 4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
- 5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. (6)
 - 6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:
 - A Statali, quando:
 - a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
 - b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
 - c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni

- diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
- d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
- e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
- B Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- C Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- D Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali. (5)
- 7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. (7)
- 8. (8) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'articolo 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'articolo 226. (5)
- 9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento. (5)
- 10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.
- 10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento militare. (9)
 - (1) Lettera aggiunta dall'art. 49, comma 5-ter, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120).
 - (2) Lettera aggiunta dall'art. 01, comma 1, del D.L. 27/06/2003, n. 151 (L. 01/08/2003, n. 214).
- (3) Lettera aggiunta dall'art. 49, comma 5-ter, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120) e, successivamente, sostituita dall'art. 15, comma 1, della L. 25/11/2024, n. 177.
- (4) Lettera aggiunta dall'art. 01, comma 1, del D.L. 27/06/2003, n. 151 (L. 01/08/2003, n. 214) e, successivamente, modificata dall'art. 1, comma 1, del D.L. 10/09/2021, n. 121 (L. 09/11/2021, n. 156).
 - (5) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 10/09/1993, n. 360.
- (6) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 10/09/1993, n. 360 e, successivamente, dall'art. 2268, comma 1, del D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66.
- (7) Comma modificato dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/02/1993, n. 32 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 10/09/1993, n. 360.
- (8) Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Leg.vo 15/01/2002, n. 9.
 - (9) Comma aggiunto dall'art. 2128, comma 1, del D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66.

COMMENTO ALL'ART. 2

All'art. 2, **comma 3**, viene modificata la **lett.** *E-bis*, introducendo una nuova definizione di strada urbana ciclabile, con cui si intende una strada urbana ad unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi.

In sostanza, la definizione si dilata perché vengono meno i necessari requisiti della pavimentazione e del marciapiede nonché la segnaletica orizzontale.







Art. 186. - Guida sotto l'influenza dell'alcool (1)

- 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
- 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
 - a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 (2) a euro 2.170 (2), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; (3)
 - b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; ⁽⁴⁾
 - c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. (5) (6)
- 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. (7)
- 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. (8)
- 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. $^{(8)}$
- 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (9)
- 2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. $^{(10)}$
- 2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. (10)
- 2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. (10)
- 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
- 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
- 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture

sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187. (11)

- 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
- 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (12)
- 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. (13)
- 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8. (13)

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. (14)

9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO—Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO—Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito resi-

denza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo. (15) 9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o

(1) Articolo modificato dall'art. 6, comma 1, della L. 30/03/2001, n. 125; dall'art. 13, comma 1, del D. Leg.vo 15/01/2002, n. 9; dall'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 20/06/2002, n. 121 (L. 01/08/2002, n. 168) e, successivamente, sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.L. 27/06/2003, n. 151 (L. 01/08/2003, n. 214).

⁽²⁾ Importo escluso dall'adeguamento previsto dall'art. 1, comma 1, del D. Min. Giustizia 22/12/2010; aggiornato dall'art. 1, comma 1, del D. Min. Giustizia 19/12/2012, a decorrere dal 01/01/2013; dall'art. 1, comma 1, del D. Min. Giustizia 16/12/2014, a decorrere dal 01/01/2015; dall'art. 1, comma 1, del D. Min. Giustizia 20/12/2016, a decorrere dal 01/01/2017; dall'art. 1, comma 1, del D. Min. Giustizia 27/12/2018, a decorrere dal 01/01/2019 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, del D. Min. Giustizia 31/12/2020. a decorrere dal 01/01/2021.

(3) Lettera modificata dall'art. 33, comma 1, della L. 29/07/2010, n. 120.

manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli. (15)

(4) Lettera modificata dall'art. 4, comma 1, del D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125).

(5) Lettera modificata dall'art. 4, comma 1, del D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125); dall'art. 3, comma 45, della L. 15/07/2009, n. 94. La Sent. Corte Cost. 04/06/2010, n. 196 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, della presente lettera, come modificata dalla lettera b), dell'art. 4, comma 1, del D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125), limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale». In seguito, la presente lettera è stata modificata dall'art. 33, comma 1, del la 1. 29/07/2010, n. 120

(6) Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.L. 03/08/2007, n. 117 (L. 02/10/2007, n. 160).

- (7) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, del D.L. 03/08/2007, n. 117 (L. 02/10/2007, n. 160); sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125) e, successivamente, dall'art. 33, comma 1, della L. 29/07/2010, n. 120.
 - (8) Comma inserito dall'art. 5, comma 1, del D.L. 03/08/2007, n. 117 (L. 02/10/2007, n. 160).
 - (9) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125).

(10) Comma inserito dall'art. 3, comma 55, della L. 15/07/2009, n. 94.

- (11) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. 03/08/2007, n. 117 (L. 02/10/2007, n. 160) e, successivamente, dall'art. 33, comma 1, della L. 29/07/2010, n. 120.
- (12) Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.L. 03/08/2007, n. 117 (L. 02/10/2007, n. 160) e, successivamente, modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125).
 - (13) Comma modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. 03/08/2007, n. 117 (L. 02/10/2007, n. 160).
 - (14) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, della L. 29/07/2010, n. 120.
 - (15) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L. 25/11/2024, n. 177.

COMMENTO ALL'ART, 186

L'art. 186 risulta modificato mediante l'aggiunta di due nuovi commi: il 9-ter e il 9-quater.

Il nuovo comma 9-ter stabilisce che sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato (i reati di guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) siano apposti i codici unionali 68 "LIMITA-ZIONE DELL'USO - Niente alcool" e 69 "LIMITAZIONE DELL'USO - Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436".

Tali codici, previsti dall'Allegato I della Direttiva n. 2006/126/CE, sono volti a indicare che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida (cod. 68); oppure può guidare solo veicoli dotati di uno speciale dispositivo - detto *alcolock* (o *Ignition Interlock Device* - IID) - tale per cui il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell'apparecchio. Se viene rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte (cod. 69). I codici sono apposti dal prefetto che, preso atto delle condanne, dispone la revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 128, e provvede ai conseguenti adempimenti. L'indicazione di questi codici resta sulla patente per:

- 2 anni per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 1,5 grammi per litro);
- 3 anni per il caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro);
- un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente, ai sensi dell'art. 119 del Codice della strada.

Nell'ipotesi in cui il condannato sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, ma abbia comunque acquisito la residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, ultimo periodo, che impone al titolare della patente medesima di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta, prima di sottoporsi alla procedura di revisione.

Il nuovo comma 9-quater prevede due aggravamenti di pena:

- al primo periodo, è stabilito che le sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), b) e c), siano tutte aumentate di un terzo se la violazione è commessa da chi ha già l'indicazione dei citati codici sulla patente;
- al secondo periodo, è stabilito che le sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), b) e c), siano raddoppiate se il conducente manomette o rimuove l'alcolock o i relativi sigilli.







	Art. 142 - Limiti di velocità (artt. 342-345 REG)						
	PRESCRIZIONE						
СОММІ	VIOLATA	ENTRO 5 GG	MINIMO	OLTRE 60 GG	MASSIMO	NOTE	
	nsi dell'art. 195, c. 2-bis violazione è commessa				o sono aumen	tate di un terzo,	
3, 7, 11	Obbligo di osservare i limiti minimi di velo- cità - Superamento di non oltre 10 km/h	29,40 €	42,00 €	86,50 €	173,00 €	* Nessuna sanzione accessoria * Nei casi di accertamento tramite postazioni per il rilevamento della velocità di più violazioni dei commi commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un'ora dalla violazione accertata per prima - si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo	
3, 8 primo periodo, 11	Obbligo di osservare i limiti minimi di velo- cità - Superamento di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h	121,10 €	173,00 €	347,00 €	694,00 €	3 PUNTI * Nessuna sanzione accessoria * Nei casi di accertamento tramite postazioni per il rilevamento della velocità di più violazioni dei commi commesse dallo stesso veicolonin tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un'ora dalla violazione accertata per prima - si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo	

	Art. 142 - Limiti di velocità (artt. 342-345 REG)								
	PRESCRIZIONE		SANZIONE F	PRINCIPALE					
СОММІ	VIOLATA	ENTRO 5 GG	MINIMO	OLTRE 60 GG	MASSIMO	NOTE			
NB: Ai sensi dell'art. 195, c. 2-bis, CDS, le sanzioni di cui al presente articolo sono aumentate di un terzo, quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7									
3, 8 secondo periodo, 11	Obbligo di osservare i limiti minimi di velocità - Superamento di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h, se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno	154,00 €	220,00 €	440,00 €	880,00 €	3 PUNTI * Sospensione della patente da 15 a 30 giorni * Nei casi di accer- tamento tramite po- stazioni per il rileva- mento della velocità di più violazioni dei commi commesse dallo stesso veico- lo - in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un'ora dalla viola- zione accertata per prima - si applicano, se più favorevoli, le sanzioni ammi- nistrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo			
3, 9, 11, 12	Obbligo di osservare i limiti minimi di velo- cità - Superamento di oltre 40 km/h e non oltre 60 km/h	Non applicabile (art. 202, c. 1, CDS)	543,00 €	1.085,00 €	2.170,00 €	6 PUNTI * Sospensione della patente per 1-3 mesi * Nei casi di accer- tamento tramite postazioni per il rilevamento della velocità di più vio- lazioni dei commi commesse dallo stesso veicolo - in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non supe- riore a un'ora dalla violazione accer- tata per prima - si applicano, se più favorevoli, le san- zioni amministra- tive previste per la violazione più grave aumentate di un terzo			

	Art. 142	2 - Limiti di	i velocità (artt. 342-34	I5 REG)	
	PRESCRIZIONE		SANZIONE I	PRINCIPALE		
СОММІ	VIOLATA	ENTRO 5 GG	MINIMO	OLTRE 60 GG	MASSIMO	NOTE
	nsi dell'art. 195, c. 2-bis violazione è commessa				sono aumen	tate di un terzo,
3, 9-bis, 11, 12	Divieto di superare di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità	Non applicabile (art. 202, c. 1, CDS)	845,00 €	1.691,00 €	3.382,00 €	10 PUNTI * Sospensione della patente per 6-12 mesi * Nei casi di accer- tamento tramite postazioni per il rilevamento della velocità di più vio- lazioni dei commi commesse dallo stesso veicolo - in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non supe- riore a un'ora dalla violazione accer- tata per prima - si applicano, se più favorevoli, le san- zioni amministra- tive previste per la violazione più grave aumentate di un terzo
4, 10	Obbligo di indicare nella parte poste- riore del veicolo la velocità massima consentita	18,20 €	26,00 €	51,00 €	102,00 €	Nessuna sanzione accessoria
	Art. 143	- Posizion	e dei veico	oli sulla cai	reggiata	
	PRESCRIZIONE		SANZIONE I	PRINCIPALE		
СОММІ	VIOLATA	ENTRO 5 GG	MINIMO	OLTRE 60 GG	MASSIMO	NOTE
1, 13	Obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del mar- gine destro, anche quando la strada è libera	29,40 €	42,00 €	86,50 €	173,00 €	Nessuna sanzione accessoria

	Art. 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata								
		. 00121011	SANZIONE F		.099.0.0				
СОММІ	PRESCRIZIONE VIOLATA	ENTRO 5 GG	MINIMO	OLTRE 60 GG	MASSIMO	NOTE			
2, 13	Obbligo di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata con veicoli sprovvisti di motore o con animali	29,40 €	42,00 €	86,50 €	173,00 €	* Nessuna sanzio- ne accessoria * la disposizione non si applica ai velocipedi nelle zone di attesta- mento ciclabili, nelle strade urba- ne ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occu- pare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia			
2, 3, 13	Obbligo di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata anche per gli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso	29,40 €	42,00 €	86,50 €	173,00 €	* Nessuna sanzio- ne accessoria * la disposizione non si applica ai velocipedi nelle zone di attesta- mento ciclabili, nelle strade urba- ne ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occu- pare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia			
4, 13	Obbligo: quando una strada è divisa in due carreggiate separate, di percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, di percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione	29,40 €	42,00 €	86,50 €	173,00 €	Nessuna sanzione accessoria			

	Art. 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata						
			SANZIONE I	PRINCIPALE			
СОММІ	PRESCRIZIONE VIOLATA	ENTRO 5 GG	MINIMO	OLTRE 60 GG	MASSIMO	NOTE	
5, 13	Obbligo, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, di percorrere la corsia più libera a destra	29,40 €	42,00 €	86,50 €	173,00 €	4 PUNTI * Nessuna sanzio- ne accessoria	
7, 13	All'interno dei centri abitati, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, obbligo di percorrere la corsia libera più a destra	29,40 €	42,00 €	86,50 €	173,00 €	Nessuna sanzione accessoria	
8, 13	Nelle strade con bi- nari tramviari a raso, divieto di ostacolare o rallentare la marcia dei tram	29,40 €	42,00 €	86,50 €	173,00 €	Nessuna sanzione accessoria	
9, 13	Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su un lato della carreggiata, obbligo di rimanere sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di cir- colazione	29,40 €	42,00 €	86,50 €	173,00 €	Nessuna sanzione accessoria	
10, 13	In caso di fermata dei tram o dei filobus corredata da apposi- ta isola salvagente a destra dell'asse della strada, obbligo di ri- manere entro la par- te della carreggiata relativa al loro senso di circolazione	29,40 €	42,00 €	86,50 €	173,00 €	Nessuna sanzione accessoria	
11	Divieto di circolazio- ne contromano	116,90 €	167,00 €	332,50 €	665,00 €	* Nessuna sanzio- ne accessoria	
12	Divieto di circola- zione contromano in corrispondenza di curve, raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità	Non applicabile (art. 202, c. 1, CDS)	327,00 €	654,00 €	1.308,00 €	10 PUNTI * Sospensione della patente per 1-3 mesi * Qualora dalla violazione derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del veicolo	

	Art. 143	- Posizion	e dei veico	oli sulla ca	rreggiata			
			SANZIONE F					
СОММІ	PRESCRIZIONE VIOLATA	ENTRO 5 GG	MINIMO	OLTRE 60 GG	MASSIMO	NOTE		
12	Divieto di percor- rere la carreggiata contromano quando la strada sia divisa in più carreggiate separate	Non appli- cabile (art. 202, c. 1, CDS)	327,00 €	654,00 €	1.308,00 €	10 PUNTI * Sospensione della patente per 1-3 mesi * Qualora dalla violazione derivi un incidente con morte o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del veicolo		
	Art. 144 - Circolazione dei veicoli per file parallele (art. 346 REG)							
	PRESCRIZIONE		SANZIONE F	PRINCIPALE				
COMMI	VIOLATA	ENTRO 5 GG	MINIMO	OLTRE 60 GG	MASSIMO	NOTE		
2, 4	Divieto di circolazio- ne per file parallele fuori dei casi con- sentiti	29,40 €	42,00 €	86,50 €	173,00 €	Nessuna sanzione accessoria		
3, 4	Divieto di passaggio da una corsia all'al- tra senza rispettare determinati obblighi previsti per legge	29,40 €	42,00 €	86,50 €	173,00 €	Nessuna sanzione accessoria		
		Art. 1	45 - Prece	denza				
	PRESCRIZIONE		SANZIONE F	PRINCIPALE				
COMMI	VIOLATA	ENTRO 5 GG	MINIMO	OLTRE 60 GG	MASSIMO	NOTE		
	nsi dell'art. 195, c. 2-bis				sono aumen	tate di un terzo,		
quando la	violazione è commessi Obbligo, vicino ad	a dopo le ore 2	≥ e prima delle	e ore /		Sospensione della		
1, 10, 11	intersezioni, di usare la massima pru- denza	116,90 €	167,00 €	332,50 €	665,00 €	patente per 1-3 mesi, in caso di re- cidiva nel biennio		
2, 10, 11	Obbligo di rispettare la precedenza di chi viene da destra	116,90 €	167,00 €	332,50 €	665,00 €	* PUNTI * Sospensione della patente per 1-3 mesi, in caso di recidiva nel biennio		
3, 10, 11	Obbligo, nell'at- traversamento di linea tranviaria o ferroviaria, di dare precedenza ai veicoli circolanti su rotaie	116,90 €	167,00 €	332,50 €	665,00 €	* Sospensione della patente per 1-3 mesi, in caso di recidiva nel biennio		

Art. 145 - Precedenza							
	PRECORIZIONE		SANZIONE F				
COMMI	PRESCRIZIONE VIOLATA	ENTRO 5 GG	MINIMO	OLTRE 60 GG	MASSIMO	NOTE	
	nsi dell'art. 195, c. 2-bis violazione è commessa				sono aumen	tate di un terzo,	
4, 10, 11	Obbligo di dare pre- cedenza nelle inter- sezioni nelle quali sia così stabilito da apposito segnale apposto dall'autorità competente	116,90 €	167,00 €	332,50 €	665,00 €	* Sopensione della patente per 1-3 mesi, in caso di recidiva nel biennio	
4-bis, 10, 11	Obbligo per i conducenti dei veicoli a motore - nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili - di prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti	116,90 €	167,00 €	332,50 €	665,00 €	5 PUNTI * Sospensione della patente per 1-3 mesi, in caso di recidiva nel biennio	
4-ter, 10, 11	Obbligo di dare precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua	116,90 €	167,00 €	332,50 €	665,00 €	5 PUNTI * Sospensione della patente per 1-3 mesi, in caso di recidiva nel biennio	
5, 10, 11	Obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nell'intersezione, quando sia così prescritto da apposito segnale apposto dall'autorità competente	116,90 €	167,00 €	332,50 €	665,00 €	6 PUNTI * Sospensione della patente per 1-3 mesi, in caso di recidiva nel biennio	
6, 10, 11	Negli sbocchi su strada provenendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, obbligo di arrestarsi e dare pre- cedenza a chi circola sulla strada	116,90 €	167,00 €	332,50 €	665,00 €	5 PUNTI * Sospensione della patente per 1-3 mesi, in caso di recidiva nel biennio	
7, 10, 11	Divieto di impegnare intersezioni o attraversamenti di linee tramviarie, non avendo la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni	116,90 €	167,00 €	332,50 €	665,00 €	5 PUNTI * Sospensione della patente per 1-3 mesi, in caso di recidiva nel biennio	







TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS

(La tabella è corredata di indicazione redazionale riferita alla descrizione dettagliata delle prescrizioni - Le modifiche introdotte dalla L. 25/11/2024, n. 177, sono riportate in carattere evidenziato, per una immediata individuazione)

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.

NORMA VIOLATA		PRESCRIZIONE	PUNTI
Art. 141	Comma 8	* Obbligo per il conducente di regolare la velocità del veicolo nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici	5
	Comma 9, 3° periodo	Disposizione abrogata	10
Art. 142	Comma 8	* Obbligo di osservare i limiti minimi di velocità - Superamento di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h	3
	Comma 9	* Obbligo di osservare i limiti minimi di velocità - Superamento di oltre 40 km/h e non oltre 60 km/h	6
	Comma 9-bis	* Divieto di superare di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità	10
	Comma 11	* Divieto di circolazione contromano	4
Art. 143	Comma 12	 Divieto di circolazione contromano in corrispondenza di curve, raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità Divieto di percorrere la carreggiata contromano quando la strada sia divisa in più carreggiate separate 	10
	Comma 13, con rif. al comma 5	* Obbligo, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, di percorrere la corsia più libera a destra	4
Art. 145	Comma 5	* Obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nell'intersezione, quando sia così prescritto da appo- sito segnale apposto dall'autorità competente	6
	Comma 10, con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	 * Obbligo di rispettare la precedenza di chi viene da destra * Obbligo, nell'attraversamento di linea tranviaria o ferroviaria, di dare precedenza ai veicoli circolanti su rotaie * Obbligo di dare precedenza nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito da apposito segnale apposto dall'autorità competente * Negli sbocchi su strada provenendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, obbligo di arrestarsi e dare precedenza a chi circola sulla strada * Divieto di impegnare intersezioni o attraversamenti di linee ferroviarie o tramviarie, non avendo la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni * Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili, obbligo di arrestarsi e dare precedenza a chi circola sulla strada * Obbligo di rispettare i segnali negativi della precedenza, per i veicoli su rotaia 	5

NORMA VIOLATA		PRESCRIZIONE	PUNTI
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	* Obbligo per i conducenti di veicoli di osservare i comportamenti indi- cati dalla segnaletica stradale, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata, o nelle relative norme di regolamento, o dagli agenti del traffico	2
	Comma 3	* Divieto per i conducenti di veicoli di proseguire la marcia, nonostan- te le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico, vietino la marcia stessa	6
Art. 147	Comma 5	* Obbligo per i conducenti, approssimandosi ad un passaggio a livello, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44 CDS	6
Art. 148	Comma 15, con rif. al comma 2	* Divieto di sorpassare senza preventivamente accertarsi dell'esistenza delle condizioni previste dalla legge	3
	Comma 15, con rif. al comma 3	* Divieto di sorpassare senza osservare le modalità previste dalla legge	5
	Comma 15, con rif. al comma 8	* Obbligo di effettuare il sorpasso di tram o filobus a destra, quando la larghezza della carreggiata lo consente	2
	Comma 16, 3° periodo	 Divieto di effettuare il sorpasso a destra, qualora tram o filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente Obbligo di usare particolari cautele in caso di sorpasso di un velocipede Divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità, fuori dei casi consentiti (quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale) Divieto di sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia Divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, se non in determinati casi stabiliti dalla legge Divieto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori Divieto di sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale Divieto di sorpasso per i conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi normalmente previsti, anche strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale 	10
Art. 149	Comma 4	* Durante la marcia, obbligo di tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono - Senza collisione o con collisione con lieve danno a veicoli e persone * Fuori dei centri abitati, in caso di divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 100 m * Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, obbligo di procedere con la massima cautela e mantenere una distanza non inferiore a 20 m	3
	Comma 5, 2° periodo	* Durante la marcia, obbligo di tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arre- sto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono, in caso di recidiva nel biennio - Quando ne deriva collisione con grave danno ai veicoli	5
	Comma 6	* Durante la marcia, obbligo di tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arre- sto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono - Quando ne deriva collisione con grave danno alle persone	8

NORMA VIOLATA		PRESCRIZIONE	PUNTI
Art. 150	Comma 5, con rif. all'art. 149 comma 5	* In caso di incrocio impossibile a causa di lavori in corso, veicoli fer- mi o altri ostacoli, obbligo di arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso, in caso di recidiva nel biennio - Quando ne deriva collisione con grave danno ai veicoli	5
	Comma 5, con rif. all'art. 149 comma 6	* In caso di incrocio impossibile a causa di lavori in corso, veicoli fer- mi o altri ostacoli, obbligo di arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso - Quando ne deriva collisione con grave danno alle persone	8
Art. 152	Comma 3	Disposizione abrogata - Le sanzioni sono fatte riferire, in via interpretativa, alle fattispecie di violazione di cui al c. 1. * Obbligo per i veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati - e per i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, anche durante la marcia nei centri abitati - di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro	1
	Comma 10	Obbligo di spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei casi previsti	3
Art. 153	Comma 11	* Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, obbligo di tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro * Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, obbligo di tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti * Salvi i casi in cui è obbligatorio spegnerli, obbligo di usare i proiettori di profondità fuori dei centri abitati solo quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente * Divieto di usare i proiettori di profondità fuori dei casi previsti * Obbligo, sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi, di tenere accesi i proiettori anabbaglianti nei casi previsti * Obbligo di uso dei dispositivi di segnalazione visiva anche durante la fermata o la sosta, nei casi previsti, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli * Obbligo di azionare la segnalazione luminosa di pericolo, nei casi previsti * Obbligo di usare la luce posteriore per nebbia, in caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto * Divieto di usare dispositivi o altre fonti luminose diverse da quelle di cui all'art. 151 CDS * Divieto di usare impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa	1
Art. 154	Comma 7	Divieto di inversione del senso di marcia in prossimità o in corri- spondenza di intersezioni, curve e dossi	8
	Comma 8	* Obbligo - per i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi - di assicurarsi di poter effettuare la manovra e di segnalaria con sufficiente anticipo * Obbligo di rispettare determinate disposizioni per voltare a destra, voltare a sinistra, e compiere manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione * Divieto di usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione * Divieto, nell'esecuzione delle manovre, di eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente	2







R.D. 19/10/1930, N. 1398

Codice penale.

G.U. 26/10/1930, n. 251, Suppl. Straord.

Stralcio degli articoli modificati dalla L. 25/11/2024, n. 177 e di quelli a essi strettamente correlati.

Art. 589. - Omicidio colposo (1)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (2)

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. (3)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. (5)

- (1) Si vedano gli artt. 3 e 3-bis del D.L. 01/04/2021, n. 44 (L. 28/05/2021, n. 76).
- (2) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 21/02/2006, n. 102; modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125) e, successivamente, dall'art. 1, comma 3, della L. 23/03/2016, n. 41.
 - (3) Comma inserito dall'art. 12, comma 2, della L. 11/01/2018, n. 3.
 - (4) Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, della L. 23/03/2016, n. 41, così recitava:
- "Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
 - soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope."
 - (5) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125).

Art. 589-bis. - Omicidio stradale o nautico (1)

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte. (2)

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni. (3)

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

 al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

- al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

COMMENTO ALL'ART. 589-bis

Si rinvia al commento all'art. 590-bis.

Art. 589-ter. - Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico (1)(2)

Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 590. - Lesioni personali colpose (1)(2)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (3)

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (4)

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. (5)

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L. 23/03/2016, n. 41 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, della L. 26/09/2023. n. 138.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 2, comma 2, della L. 25/11/2024, n. 177.

⁽³⁾ Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, della L. 25/11/2024, n. 177.

⁽¹⁾ Rubrica modificata dall'art. 1, comma 2, della L. 26/09/2023, n. 138.

⁽²⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L. 23/03/2016, n. 41.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 11/05/1966, n. 296.

⁽²⁾ Si vedano gli artt. 3 e 3-bis del D.L. 01/04/2021, n. 44 (L. 28/05/2021, n. 76).

⁽³⁾ Comma sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 21/02/2006, n. 102; modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125) e, successivamente, dall'art. 1, comma 3, della L. 23/03/2016, n. 41.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 12, comma 3, della L. 11/01/2018, n. 3.

⁽⁵⁾ Comma sostituito dall'art. 92, comma 1, della L. 24/11/1981, n. 689.

Art. 590-bis. - Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime (1)

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali. (2)

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. (3)

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

- al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125); sostituito dall'art. 1, comma 2, della L. 23/03/2016, n. 41; modificato dall'art. 2, comma 1, del D. L.eg.vo 10/10/2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 3, della L. 26/09/2023, n. 138.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 2, comma 3, della L. 25/11/2024, n. 177.

⁽³⁾ Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, della L. 25/11/2024, n. 177.







INDICE ANALITICO

ABBAGLIAMENTO

- * divieto di dispositivi di delineazione luminosi abbaglianti: REG. art. 174
- * divieto di luci semaforiche abbaglianti: REG. art. 167
- * divieto di mezzi pubblicitari abbaglianti: COD. art. 23; REG. artt. 50, 57
- * divieto di segnale mobile plurifunzionale di soccorso abbagliante: REG. art. 230
- * divieto di segnali luminosi abbaglianti: REG. artt. 156, 157, 170
- * divieto di segnali verticali abbaglianti: REG. art. 81

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

- * anagrafe nazionale degli abilitati alla guida: REG. art. 403
- * certificati rilasciati da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo: COD. art. 136-bis
- * certificati rilasciati da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo: COD. artt. 135, 136
- * certificato di abilitazione professionale: COD. art. 116; REG. art. 310
- * corsi di aggiornamento per i titolari di certificato di abilitazione professionale: COD. art. 126-bis
- * divieto di guida senza le abilitazioni professionali, ove richieste: COD. art. 116
- * durata e conferma della validità del certificato di abilitazione professionale: COD. art. 126
- * modalità di rilascio e validità del certificato di abilitazione professionale: REG. art. 313
- * possesso del certificato di abilitazione professionale: COD. art. 180
- * programma d'esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale: REG. art. 312
- * requisiti per il rilascio del certificato di abilitazione professionale: REG. art. 311
- * rilascio del certificato di abilitazione professionale per conversione di documento estero: REG. art. 314
- * tipi di certificati di abilitazione professionale: REG. art. 310

ACCESSI E DIRAMAZIONI

- * alle strade extraurbane: REG, art. 45
- * definizione: REG. art. 44
- * delineatori di accesso: REG, art. 174
- * in generale: COD. art. 22
- * nelle strade urbane: REG. art. 46
- * passi carrabili: COD, art, 22; REG, art, 46

ACQUE

- * attraversamenti e uso della sede stradale con corsi d'acqua: COD. art. 25
- * condotta delle acque: COD. art. 32; REG. art. 70
- * divieto di impedire il libero deflusso delle acque: COD. art. 15
- * divieto di scarico nei fossi: COD. art. 15
- * divieto di scolo delle acque sulla sede stradale: REG. art. 45
- * impianti di smaltimento igienico-sanitario: REG, art. 378
- * obblighi di proprietari e utenti di canali artificiali: COD. art. 33

AEROPORTI

* aree interne a porti e aeroporti: COD. art. 6; REG. art. 8

AGENTI DEL TRAFFICO

- * autorizzazione alla circolazione dei veicoli per file parallele: COD. art. 144
- * circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze: COD. art. 177
- * fermata e sosta dei veicoli: REG. art. 353
- * ingombro della carreggiata: REG. art. 356
- * segnali degli agenti del traffico: COD. art. 43; REG. artt. 181-183
- * sorpasso in caso di circolazione regolata da agenti del traffico: COD. art. 148; REG. art. 347
- * violazione dei comportamenti imposti dagli agenti del traffico: COD. art. 146

AGENTI DIPLOMATICI

* autorità diplomatico-consolari: COD. art. 126

* in generale: COD. art. 131

ALBERI

* a lato delle strade: COD. art. 16; REG. art. 26

* crollo sul piano stradale: COD. art. 29

ALCOOL. Vedi stato di ebbrezza

ANABBAGLIANTI

- * in generale: COD. art. 151
- * segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli: COD. art. 152
- * uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi: COD, art. 153

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA

* istituzione: COD. art. 225; REG. art. 403

* organizzazione: COD. art. 226; REG. art. 403

ANIMALI

- * circolazione dei veicoli a trazione animale: COD. art. 183
- * circolazione: COD, artt. 6, 7, 184
- * competizioni sportive su strada: COD. art. 9
- * comportamento in caso di incidente: COD. art. 189
- * divieto di circolazione su autostrade e strade extraurbane principali: COD. art. 175
- * obbligo di riduzione della velocità in caso di avvicinamento ad animali: COD, art. 141
- * posizione sulla carreggiata: COD. art. 143
- * requisiti per la guida e conduzione di animali: COD. art. 115
- * segnali relativi agli animali: REG. art. 95
- * sosta: COD. art. 160
- * trasporto di animali su veicoli a motore: COD. art. 169; su veicoli a motore a due ruote: COD. art. 170
- * trasporto di cose su veicoli a trazione animale: COD. art. 166
- * veicoli a trazione animale: COD. art. 49; REG. art. 220-222, 226

APPARECCHI RADIOTELEFONICI

* in generale: COD. art. 173

ARCHIVIO NAZIONALE

- * aggiornamenti: REG. art. 20
- * dei veicoli: REG. art. 402 * delle strade: REG. art. 401

- * istituzione: COD. art. 225 * organizzazione: COD. art. 226
- * servizio e dispositivi di monitoraggio: COD. art. 227; REG. art. 404

AREA

- * attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan: COD. art. 185
- * di carico e scarico di cose, divieto di fermata e sosta: COD. art. 158
- * di intersezione: COD, art. 3
- * di mercato, divieto di fermata e sosta: COD. art. 158
- * di parcheggio nei centri abitati: COD. art. 7
- * di servizio e parcheggio autostradale: COD. art. 175
- * di servizio: COD. art. 24; REG. artt. 61-63
- * di visibilità: COD, artt. 16, 18
- * interna a porti e aeroporti: REG. art. 8
- * pedonale: COD. art. 3; delimitazione: COD. art. 7; divieto di fermata e sosta: COD. art. 158
- * segnali: REG. art. 136
- * urbana, divieto di inversione ad U: REG. art. 349

ARMENTI E GREGGI

- * circolazione: COD. art. 184
- * requisiti per la guida: COD. art. 115
- * transito periodico: COD. art. 6

ASSICURAZIONE

- * esposizione del contrassegno: COD. art. 181
- * obbligo: COD. art. 193
- * per la responsabilità civile per l'autorizzazione a competizioni sportive su strada: COD. art. 9
- * possesso dei documenti di circolazione e di guida: COD. art. 180
- * presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia: REG. art. 376

ATTI VIETATI

* in generale: COD. art. 15

ATTRAVERSAMENTO

- * attraversamenti e uso della sede stradale: COD. art. 25; REG. artt. 65-67
- * ciclabile, precedenza dei ciclisti; COD, art. 40
- * comportamento dei pedoni: COD, art. 190
- * di linee ferroviarie di raccordo: REG. art. 191
- * di linee ferroviarie e tramviarie, obbligo di dare precedenza: COD. art. 145
- * divieto di sorpasso: REG. art. 347
- * obbligo di ridurre la velocità: COD. art. 141
- * pedonale, divieto di fermata e sosta: COD. art. 158
- * pedonale, divieto di sorpasso in corrispondenza: COD. art. 148
- * pedonale, nozione: COD. art. 3
- * pedonale, precedenza dei pedoni: COD. art. 191
- * segnalazioni acustiche per non vedenti: COD. art. 41
- * segnali luminosi: COD. art. 41; REG. artt. 162, 163, 165, 166
- * segnali orizzontali: COD. art. 40
- * segnali: REG. artt. 87, 88, 135, 145, 146

ATTREZZATURE

- * dei velocipedi: REG, art, 377
- * delle macchine agricole: REG. art. 206

- * delle macchine operatrici: REG. art. 212
- * di imprese e consorzi abilitati alla revisione dei veicoli: REG. art. 241
- * per il trasporto di bambini su velocipedi: REG. art. 225
- * segnaletica, dotazioni tecniche e attrezzature: COD. art. 45; REG. art. 194

AUTOAMBULANZE

- * circolazione: COD, art, 177
- * divieto di guidare autoambulanze, titolari di patente B speciale: COD. art. 116
- * pedaggi, esenzioni dal pagamento: REG. art. 373
- * revisioni annuali: COD. art. 80
- * servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: REG. art. 244

AUTOARTICOLATI. Vedi autoveicoli

- * attestato di idoneità psicofisica: REG. art. 307
- * certificato di abilitazione professionale: REG. art. 310
- * età minima e massima per la guida: COD. art. 115
- * lunghezza massima: COD. art. 61; REG. art. 216
- * massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione: COD. art. 167
- * massa limite: COD. art. 62

AUTOBUS. Vedi autoveicoli

- * altezza massima: COD. art. 61
- * attestato di idoneità psicofisica: REG. art. 307
- * autosnodati: COD. art. 54
- * certificato di abilitazione professionale: REG. art. 310
- * divieto di fermata e sosta nelle aree di stazionamento: COD. art. 158
- * divieto per i pedoni di passare anteriormente all'autobus in sosta: COD. art. 190
- * età minima e massima per la guida: COD. art. 115
- * fermata: REG, art, 352
- * iscrizioni bus: REG. artt. 148, 151
- * massa limite: COD. art. 62
- * nozione: COD: art. 54
- * requisiti per il rilascio del certificato di abilitazione professionale: REG. art. 311
- * segnale di fermata: REG. art. 136
- * segnale di parcheggio di scambio con autobus: REG. art. 136
- * segnale di transito vietato: REG, art. 117
- * servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: COD. art. 85
- * uso proprio: COD. art. 83
- * velocità massima: COD, art. 142: REG, art. 344

AUTOCARAVAN. Vedi autoveicoli

- * aree di sosta e parcheggio: COD, art. 7
- * circolazione e sosta: COD. art. 185
- * impianti di smaltimento igienico-sanitario: REG. art. 378
- * nozione: COD: art. 54
- * segnale: REG. art. 136

AUTOCARRI, Vedi autoveicoli

- * attestato di idoneità psicofisica: REG. art. 307
- * certificato di abilitazione professionale: REG. art. 310
- * destinazione ed uso: COD, art, 82
- * età minima e massima per la guida: COD. art. 115

- * velocità massima: COD. art. 142; REG. art. 344
- * nozione: COD: art. 54
- * segnale di preavviso di deviazione consigliata: REG. art. 135

AUTORIPARAZIONE

- * revisioni, imprese di autoriparazione: COD. art. 80; REG. art. 239
- * soccorso stradale e rimozione dei veicoli, soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di autoriparazione: REG. art. 374

AUTOSCUOLA

- * autorizzazione: COD. art. 123; rilascio dell'autorizzazione: REG. art. 335
- * documenti dell'istruttore di scuola guida: COD. art. 180
- * esame di idoneità: COD. art. 121
- * esercitazioni di guida: COD. art. 122; contrassegno: REG. art. 334
- * in generale: COD. art. 123
- * istruttore di guida militare: COD. art. 138
- * vigilanza tecnica della M.C.T.C.: REG. art. 336

AUTOSNODATI. Vedi autoveicoli

- * attestato di idoneità psicofisica: REG. art. 307
- * certificato di abilitazione professionale: REG. art. 310
- * età minima e massima per la guida: COD. art. 115
- * lunghezza massima: COD. art. 61
- * massa limite: COD. art. 62
- * nozione: COD: art. 54

AUTOSTRADA

- * autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli: COD. art. 167
- * biglietti autostradali: REG. art. 345
- * comportamenti durante la circolazione: COD. art. 176
- * condizioni e limitazioni della circolazione: COD, art. 175; REG, art. 372
- * divieto di azioni o situazioni che possono procurare pericolo: REG. art. 372
- * divieto di campeggiare: COD, art. 175
- * divieto di circolazione di pedoni e animali: COD. art. 175
- * divieto di competizioni motoristiche, riunioni, giuochi e gare sportive: REG. art. 372
- * divieto di inversione del senso di marcia: COD, art. 176
- * divieto di pubblicità: COD, art. 23
- * divieto di richiedere o concedere passaggi: COD. art. 175
- * divieto di svolgere attività commerciali o di propaganda: COD. art. 175
- * divieto di trainare veicoli che non siano rimorchi: COD. art. 175
- * limiti di velocità in autostrada o nelle strade extraurbane: COD. art. 175; REG. art. 372
- * nozione: COD. art. 2
- * pedaggio: COD. art. 176; REG. art. 373
- * rimozione di veicoli: REG. art. 374
- * segnale: REG. art. 135
- * segnali di identificazione strade e progressive distanziometriche: REG. art. 129
- * soccorso stradale: REG. art. 374
- * veicoli ammessi: COD. art. 175; REG. art. 372
- * veicoli esclusi: COD. art. 175; REG. art. 372
- * veicoli esentati dal pagamento del pedaggio: REG. art. 373
- * velocità massima: COD, art. 142